Patto Europeo su Migrazione e Asilo

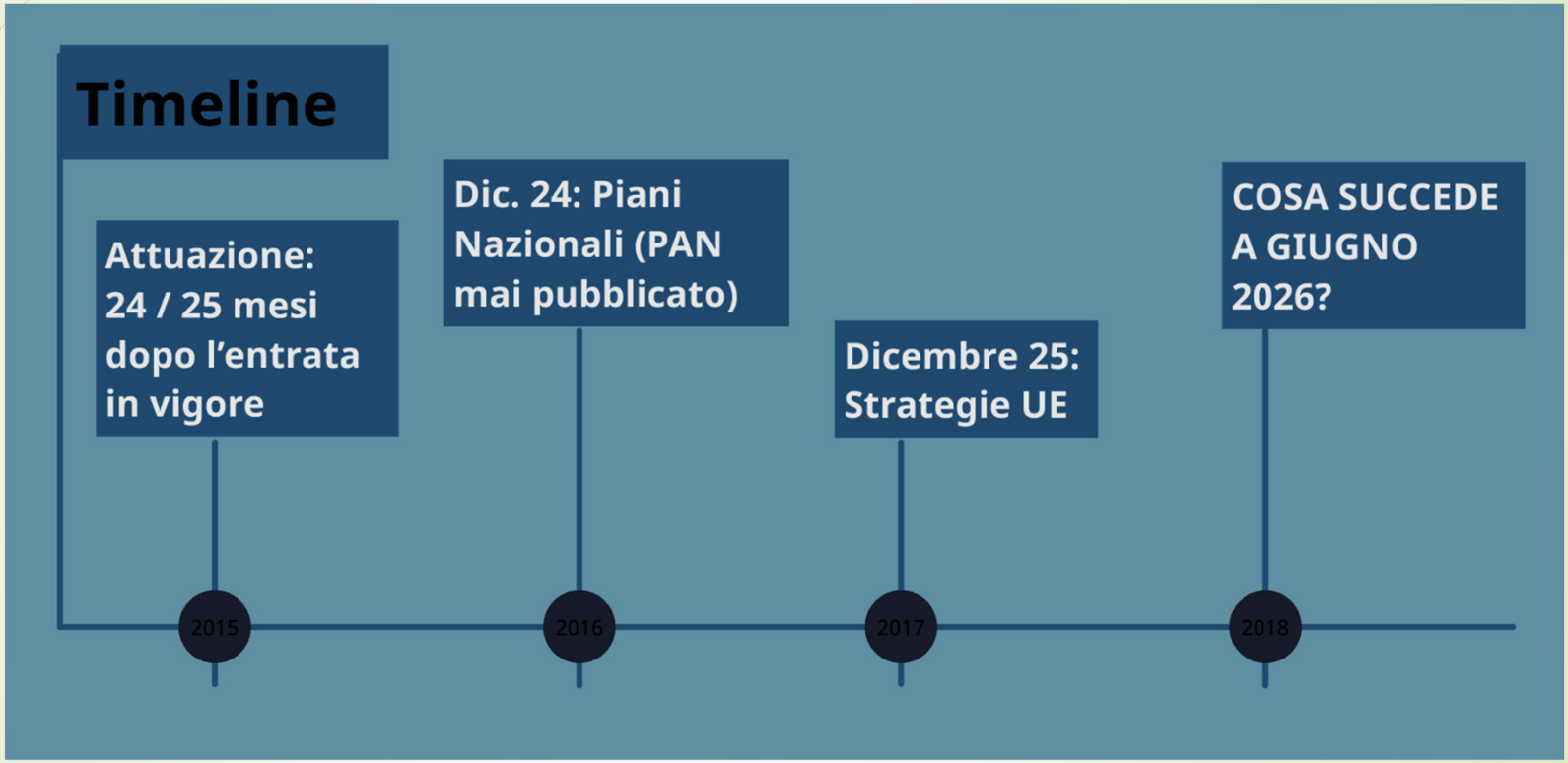
Reg. Screening; Reg. Procedure; Reg. Rimpatrio frontaliero; Direttiva Accoglienza

PANORAMICA E APPLICAZIONE

Atti di cui si compone il Patto Europeo su Migrazione e Asilo - adottati nel 2024

1. Regolamento 2024/1347: Regolamento Qualifiche Asilo
2. **Regolamento 2024/1348: Regolamento Procedure Asilo – in CPR?**
3. **Regolamento 2024/1349: Regolamento Rimpatrio alla frontiera – in CPR?**
4. Regolamento 2024/1350: Regolamento sul Reinsediamento e le Ammissioni umanitarie
5. Regolamento 2024/1351: Regolamento sulla Gestione dell'Asilo e della Migrazione
6. Regolamento 2024/1352: Regolamento che modifica precedenti atti UE a fini di rendere operativo il Reg. Screening
7. **Regolamento 2024/1356: Regolamento Accertamenti (o Screening) –** preliminare a adozione provv. di espulsione
8. Regolamento 2024/1358: Regolamento Eurodac
9. Regolamento 2024/1359: Regolamento Crisi e Forza Maggiore
10. **Direttiva 2024/1346: Direttiva Accoglienza –** norme su trattenimento

PANORAMICA E APPLICAZIONE



PANORAMICA E APPLICAZIONE

Atti di cui si compone il Patto Europeo su Migrazione e Asilo – norme applicabili **dal 12 giugno 2026**

- Regolamento 2024/1348 - Regolamento **Procedure** Asilo (art. 79: «3. Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle **domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026**. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE»)
- Regolamento 2024/1349 - Regolamento **Rimpatrio alla frontiera** (art. 14: «Il presente regolamento si applica **a decorrere dal 12 giugno 2026**»)
- Regolamento 2024/1356 - Regolamento **Screening** (art. 25: il reg. «si applica **a decorrere dal 12 giugno 2026**»)
- Direttiva 2024/1346 – Direttiva **Accoglienza** (art. 35 – Recepimento: «1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 10, 12, 13, da 17 a 29 e da 31 a 34 **entro il 12 giugno 2026**»)

ORIENTARSI NELLE PROCEDURE DEL PATTO UE

- https://diagrammone-patto.netlify.app/

La storia di Hassib

Hassib è un minore egiziano la cui vita, in Egitto, è stata segnata da una difficile condizione familiare: dato in affidamento quando aveva pochi anni ad un orfanotrofio, era poi adottato da una famiglia egiziana ad Abnub e all'interno della famiglia sottoposto a maltrattamenti e violenze da parte del padre. Quando aveva 15 anni, veniva cacciato dalla famiglia adottiva e si organizzava con altri minorenni per partire verso l'Europa. Raggiungeva la Turchia, e vi rimaneva per circa un anno per per raccogliere i soldi necessari a proseguire il viaggio.

Risaliva la rotta balcanica, fermandosi per alcuni mesi in Bosnia. Al momento del passaggio in Croazia, quando aveva 17 anni e 7 mesi, le sue impronte venivano registrate in Eurodac. Inoltre, veniva fermato dalla polizia croata mentre sottraeva alcuni farmaci da una farmacia, e, processato per direttissima, condannato ad una pena di 3 anni per il furto commesso.

All'età di 17 anni e 10 mesi faceva ingresso in Italia dalla frontiera slovena: non veniva immediatamente identificato e controllato dalle autorità, e si spostava in autonomia sul territorio fino a raggiungere la città di Torino, dove viveva a casa di connazionali che lo avevano impiegato in nero in un cantiere. Durante un controllo di strada, la polizia lo ferma e lo porta nei locali della Questura.

REGOLAMENTO SCREENING

- Sistematizzazione dei controlli iniziali verso i cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti o richiedenti asilo
- «Accertamenti» **obbligatori** in ingresso, **alle frontiere esterne** (1) e nei confronti di chi viene fermato con status irregolare sul **territorio** (2)
- Compilazione del **modulo** consuntivo (cfr. Foglio notizie)
- Indirizzamento alla **procedura adeguata (asilo o rimpatrio)**
- L'esito degli accertamenti **non è un atto autonomamente impugnabile** ma può essere contestato in procedure successive, amministrative o giudiziali

REGOLAMENTO SCREENING

- Gli accertamenti prevedono:

a) un controllo preliminare dello stato di **salute** in conformità dell'articolo 12;

b) un controllo preliminare delle **vulnerabilità** in conformità dell'articolo 12;

c) identificazione o verifica **dell'identità** in conformità dell'articolo 14;

d) registrazione di dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento EURODAC, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;

e) un controllo di **sicurezza** come previsto agli articoli 15 e 16;

f) compilazione del **modulo** consuntivo in conformità dell'articolo 17;

g) indirizzamento alla **procedura adeguata** in conformità dell'articolo 18;

- L'esito degli accertamenti **non è un atto autonomamente impugnabile**

NORME DI ATTUAZIONE E ASPETTI RILEVANTI: REGOLAMENTO SCREENING

- **CHI** è SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI: TCN che «soggiornano illegalmente nel loro territorio» - solo se tali cittadini di paesi terzi hanno attraversato una frontiera esterna per entrare nel territorio degli Stati membri in modo non autorizzato e non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro
- Si possono omettere quando, dopo «il rintraccio» il cittadino è trasferito in un altro Stato membro sulla base di intese bilaterali
- **COSA**: Anche quelli sul territorio dovrebbero riguardare tutti i profili: identificazione; sicurezza (interrogando banche dati nazionali e UE); salute; vulnerabilità
- **DOVE**: in luoghi adeguati e opportuni designati da ciascuno Stato membro nel suo territorio – verosimilmente nei «luoghi idonei» presso le Questure
- **OBBLIGO**: Per i TCN di «restare a disposizione delle autorità», indicare generalità e fornire dati biometrici + «Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali **disposizioni intese a garantire che tali cittadini di paesi terzi rimangano a disposizione** delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti», al fine di prevenire «un rischio di fuga» (o minacce potenziali alla sicurezza interna)

NORME DI ATTUAZIONE E ASPETTI RILEVANTI: REGOLAMENTO SCREENING

- **TRATTENIMENTO** (in luoghi idonei) - Le **«pertinenti norme in materia di trattenimento» della direttiva Rimpatri** si applicano quando i cittadini sottoposti a screening non hanno fatto domande di asilo [*es. diritto di reclamo; separazione da altri detenuti; diritto accesso enti e organizzazioni]*
- Rilevante per trattenimento in CPR – verificare se fin dall'inizio la privazione della libertà era legittima – coordinamento con art. 13 Cost.
- DIRITTO DI **ACCESSO**. Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza **hanno accesso effettivo ai cittadini di paesi terzi durante gli accertamenti.**
- **NB.** Possono essere imposti limiti all'accesso dove "oggettivamente necessario" per "la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa della struttura dove sono effettuati gli accertamenti". **Le limitazioni non possono impedire tout court l'accesso**
- DIRITTO ALL'**INFORMAZIONE**: modalità e finalità accertamenti; *diritto a presentare domanda di asilo*; diritti in materia di privacy […]
- Informazioni rese **sia per iscritto che, se necessario, oralmente** «in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprensibile» - possono essere rese da le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti, secondo la legislazione nazionale

NORME DI ATTUAZIONE E ASPETTI RILEVANTI: REGOLAMENTO SCREENING

- **DURATA**: **MAX. 3 GG**
- **ESITO**: «**Modulo consuntivo**» + indirizzamento verso procedura di asilo o di rimpatrio: «Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati all'articolo 8 i TCN che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di cui alla direttiva rimpatri» (**norme nazionali su espulsione**)
- **Condivisione / contestazione modulo screening**:

A) le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 sono registrate **in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria** nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio.

B) le informazioni contenute nel modulo sono messe a disposizione della persona interessata in **formato cartaceo o elettronico**. Le informazioni relativa a riscontri di sicurezza sono omesse. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti, la persona può indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione

- **Rilevanza per trattenimento in CPR**: prima di convalida il difensore dovrebbe avere accesso al modulo consuntivo + verifica della sua trasmissione/comunicazione delle informazioni al cittadino straniero

REGOLAMENTO PROCEDURE DI ASILO

Nuove regole su:

- PRIMA FASE (PRESENTAZIONE DOMANDA)
- AMMISSIBILITA
- RITIRO DELLA DOMANDA
- DOMANDE REITERATE
- PROCEDURE ACCELERATE
- PROCEDURE DI FRONTIERA (Obbligatorie in 3 ipotesi) - **Rilevanza rispetto ai CPR**: possibilità che si svolgano anche in centri di detenzione in applicazione della finzione di non ingresso + privazione della libertà di movimento
- TERMINI PER IMPUGNAZIONE

REG. PROCEDURE: TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA



REG. PROCEDURE – AMMISSIBILITA'

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA - dichiarata inammissibile se, tra gli altri motivi (**FACOLTATIVI**):

- Paese terzo è considerato paese di primo asilo;
- Legame/passaggio da paese terzo sicuro;
- Protezione concessa da un altro Stato membro;
- La domanda di asilo viene fatta **dopo 7 giorni lavorativi della decisione di rimpatrio** (salvo siano emersi elementi nuovi nel frattempo)
- La domanda viene **reiterata senza che siano presentati nuovi elementi** che rendano "**significativamente** più probabile il riconoscimento della protezione" (**OBBLIGATORIO**)

- Se la domanda è ammissibile, valutare se fare esame accelerato (3 mesi) o secondo procedura ordinaria (6 mesi). NB. Possibilità di prorogare i termini SOLO per decisione su ammissibilità e procedura ordinaria – **non per procedure accelerate**

REG. PROCEDURE - PROCEDURE ACCELERATE

La domanda viene trattata con procedura accelerata (**3 mesi + impossibilità di accedere al lavoro**) in moltissime ipotesi:

- Il richiedente ha sollevato questioni senza alcuna pertinenza;
- Il richiedente ha rilasciato dichiarazioni ingannevoli;
- Il richiedente ha presentato informazioni o documenti falsi;
- **La domanda è stata fatta per ritardare l'esecuzione di una decisione di allontanamento;**
- Un paese terzo può essere considerato un **paese di origine sicuro**;
- Il richiedente rappresenta un **pericolo per la sicurezza o ordine pubblico**;
- Si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;
- Ingresso o permanenza illegale senza domanda fatta il prima possibile;
- Ingresso regolare senza domanda fatta il prima possibile;
- Il richiedente proviene da **un paese con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%** - Dati Eurostat a livello UE

REG. PROCEDURE - DIRITTO A RIMANERE SUL TERRITORIO - E IMPUGNAZIONI

- **Termine per impugnazioni (art. 67)**

- Da **5 a 10 giorni** per: inammissibilità (es. Reiterate; ritiro implicito della domanda; decisione assunta in proc. Accelerata)
- Da **2 settimane a 1 mese** negli altri casi

- **Diritto di rimanere nello Stato del territorio** (art. 10): Tale diritto viene garantito fino alla decisione di **primo grado**, ma può essere sospeso in caso di: a) **domanda reiterata**: anche non in fase esecutiva, nel caso l'autorità accertante ritenga che il ricorso sia strumentale; b) estradizione; c) accertato caso di pericolo per l'ordine pubblico o sicurezza.
- **Diritto a rimanere durante la procedura in II grado** (ricorso - art. 68): fino al termine per la presentazione del ricorso + nelle more dell'esito del ricorso (se fanno ricorso entro il termine)
- In caso di richiesta di **sospensiva**: fino alla decisione del giudice, se la richiesta è stata proposta nei termini

DIRETTIVA ACCOGLIENZA

Norme sul trattenimento dei richiedenti asilo (artt. 10-13)

- **Motivi di trattenimento** (da specificarsi nel diritto nazionale) + extrema ratio + doverosa valutazione misure alternative
- **Garanzie per i richiedenti trattenuti** (provvedimento scritto motivato in fatto e in diritto; controllo giurisdizionale; diritto all'informazione immediata su motivi e mezzi di ricorso)
- **Condizioni di trattenimento** (diritto all'informazione; accesso di enti di tutela e ONG; diritto alla salute – anche mentale)

DIRETTIVA ACCOGLIENZA

Motivi di trattenimento

Il trattenimento è misura eccezionale; non ha carattere punitivo; presuppone valutazione individuale e inapplicabilità efficace di misure alternative meno coercitive (obbligo di presentazione periodica, garanzia finanziaria, obbligo di dimora).

Motivi tassativi (art. 10, par. 4):

- Verifica dell'identità o della cittadinanza
- Acquisizione di elementi della domanda non altrimenti ottenibili, in particolare in caso di rischio di fuga
- **Obblighi giuridici individuali già violati, con persistente rischio di fuga**
- **Decisione sul diritto di ingresso nel territorio nel contesto della procedura di frontiera (art. 43 Reg. 2024/1348)**
- Procedura di rimpatrio ex Dir. 2008/115/CE, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia strumentale a ritardare o impedire la decisione di rimpatrio
- Motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico
- Trattenimento ai fini del trasferimento (art. 44 Reg. 2024/1351)

I motivi e le misure alternative devono essere specificati nel diritto nazionale

DIRETTIVA ACCOGLIENZA

Garanzie durante il trattenimento

Durata e proporzionalità: il trattenimento dura il meno possibile; gli adempimenti amministrativi sono espletati con debita diligenza; i ritardi non imputabili al richiedente non giustificano la proroga.
Forma del provvedimento: disposto per iscritto, con motivazione in fatto e in diritto e indicazione delle ragioni per cui le misure alternative non sono applicabili.
Controllo giurisdizionale:

- Se disposto da autorità amministrativa: verifica giudiziaria d'ufficio o su domanda, conclusa entro 15 giorni (21 in casi eccezionali); superato tale termine, rilascio immediato
- Riesame periodico d'ufficio o su richiesta; sempre d'ufficio per i minori non accompagnati
- Rilascio immediato se il trattenimento è ritenuto illegittimo

Informazione: il richiedente è informato immediatamente per iscritto, in lingua comprensibile, delle ragioni del trattenimento, dei mezzi di impugnazione e del diritto all'assistenza legale gratuita.
Assistenza legale: accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali

DIRETTIVA ACCOGLIENZA

Condizioni di trattenimento

Luoghi: di regola, appositi centri di trattenimento. I richiedenti sono tenuti separati, dai cittadini di paesi terzi che non abbiano formalizzato domanda.

Accessi garantiti:
- UNHCR e organizzazioni che operano per suo conto
- Familiari, avvocati/consulenti legali, ONG riconosciute
- Limitazioni solo se obiettivamente necessarie per sicurezza, ordine pubblico o gestione amministrativa; non possono rendere impossibile l'accesso

Diritti nelle strutture:
- Accesso a spazi all'aria aperta
- Informazione sistematica sulle norme del centro e sui diritti/obblighi in lingua comprensibile

Categorie vulnerabili
- Richiedenti con esigenze particolari: priorità alla salute fisica e mentale; se il trattenimento mette a grave rischio tali condizioni, **il trattenimento è escluso**; controlli periodici obbligatori
- Minori: di norma non trattenuti ma collocati in alloggi idonei. In circostanze eccezionali, solo come ultima ratio **e se nell'interesse superiore del minore**: mai in carcere; diritto all'istruzione e ad attività ricreative; sistemazione separata dagli adulti per i minori non accompagnati

REGOLAMENTO RIMPATRIO ALLA FRONTIERA

Nuovo regolamento – disposizioni che si applicano solo a seguito del **rigetto di una domanda di asilo in procedura di frontiera**

In zona di frontiera o di transito

Per un **termine massimo** di **12 settimane**

Partenza volontaria: max 15 gg – solo su richiesta

Due tipologie di **trattenimento**

- Chi era *già* trattenuto durante la procedura di asilo alla frontiera: il trattenimento può continuare per impedire l'ingresso e consentire il rimpatrio
- Chi *non* era trattenuto: può essere trattenuto se sussiste rischio di fuga, comportamento ostativo, o pericolo per ordine pubblico/sicurezza

REGOLAMENTO RIMPATRIO ALLA FRONTIERA

- AMBITO DI APPLICAZIONE: Solo ai TCN la cui domanda è stata respinta nell'ambito della **procedura di asilo alla frontiera** (no diretto da screening)
- OGGETTO: svolgimento della procedura di rimpatrio in 12 settimane. Se non si rimpatria la persona, possono applicarsi le norme della dir. Rimpatri (o legge di recepimento)
- Concessione di un termine per la **partenza volontaria** solo su richiesta
- Eccezioni (ampie) «*salvo che*»:

a) sussista un rischio di fuga (*ai sensi della dir. Rimpatri? Non specificato*);

b) la domanda di asilo sia stata rigettata per manifesta infondatezza

c) la persona rappresenti un pericolo per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale

REGOLAMENTO RIMPATRIO ALLA FRONTIERA

- FINZIONE DI NON INGRESSO (Non autorizzazione ad entrare sul territorio)
- **OBBLIGO di risiedere** in un luogo predeterminato in frontiera per 12 settimane (o in altri luoghi sul territorio solo lo Stato "non è in grado" di collocare in frontiera).
- L'obbligo di dimora non equivale ad autorizzazione all'ingresso
- **TRATTENIMENTO**: solo come misura di ultima istanza, se non è possibile applicare misure meno coercitive. Può essere mantenuto solo finché c'è una **ragionevole prospettiva di rimpatrio e vi si provvede «all'espletamento diligente delle relative modalità»**. Due ipotesi

A) ***Continuum*** nel trattenimento se già in essere durante la domanda di asilo

B) Trattenimento ***ex novo*** quando: sussiste un rischio di fuga; la persona evita o ostacola la preparazione del rimpatrio; la persona rappresenta un pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica o nazionale

ATTUAZIONE NAZIONALE ?

- Artt. 8 e ss. DDL Immigrazione: recepimento Direttiva Accoglienza + 'adeguamento' a Regolamenti
- **Trattenimento della Direttiva Accoglienza**:

- Individuare motivi nel diritto nazionale
- Individuare modalità esecutive del trattenimento del richiedente con «esigenze di accoglienza particolari» + del «minore straniero e minore straniero non accompagnato» (con competenza al TM e disciplina riesame tratt.)
- Individuare misure alternative al trattenimento
- Uniformare modalità di trattenimento del rich. asilo con quelle previste dal TUI (e come modificate dal DDL)
- Individuare autorità giudiziaria per convalida misure limitazione/restrizione libertà personale e tempistiche convalida compatibili con art. 13 Cost.
- Individuare termini di durata di trattenimento e misure alternativa (eventualmente correlati alla fase della procedura cui è sottoposto il RA)

ATTUAZIONE NAZIONALE ?

- Artt. 8 e ss. DDL Immigrazione: recepimento Direttiva Accoglienza + 'adeguamento' a Regolamenti
- **Regolamento Procedure:**

- Individuazione autorità competenti (conferma CN e CT) e attività e modalità di formazione al personale + modalità informazione ai R.A.
- Disciplinare eccezioni al diritto a rimanere sul territorio durante la fase di primo grado (e che il diritto a rimanere non implica rilascio di un pds)
- Disciplinare modalità erogazione assistenza legale (a cura di enti gestori + associazioni territoriali)
- Individuare autorità competenti e modalità accertamento 'vulnerabilità'
- Unificazione provv. rigetto asilo e rimpatrio (con divieto di reingresso)
- Recepimento di tutte le ipotesi di inammissibilità + manifesta infondatezza in caso di applicazione proc. accelerate
- Riorganizzare sezioni Specializzate per esame impugnazioni + definizione termini ricorso

ATTUAZIONE NAZIONALE ?

- Artt. 8 e ss. DDL Immigrazione: recepimento Direttiva Accoglienza + 'adeguamento' a Regolamenti
- **Regolamento Screening e Dir. Rimpatrio alla frontiera**

- Individuazione autorità competenti per lo screening consolidando «approccio operativo in uso» (hotspot)
- Prevedere che il fotosegnalamento sia effettuato entro 72 ore
- Designare meccanismo di monitoraggio indipendente
- Prevedere nomina tutore MSNA
- Prevedere misura del trattenimento per RA la cui domanda di asilo in frontiera è stata respinta